



PROVINCIA DI VERCELLI
SETTORE FINANZE E BILANCIO

REGOLAMENTO

dell'Imposta Provinciale di Trascrizione Iscrizione ed annotazione di Veicoli al Pubblico Registro Automobilistico (IPT)

Approvato con delibera C.P. n. 356 del 29.09.1998

Modificato con delibera C.P. n. 79 del 22.02.2000

Modificato con delibera C.P. n. 283 del 20.12.2006

Modificato con delibera C.P. n. 125 del 22.12.2008

*Modificato con delibera Commissario Straordinario nell'esercizio delle competenze e dei poteri del
Consiglio Provinciale n. 37 del 21.12.2010*

Modificato con delibera Consiglio Provinciale n. 3 del 18/02/2019

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 - Principi generali.....	3
Art. 2 - Presupposti dell'imposta e soggetti passivi.....	3
CAPO II – MODALITA' D'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA.....	3
Art. 3 - Misure dell'imposta.....	3
Art. 4 - Agevolazioni ed Esenzioni	4
Art. 4 bis - Controlli sulle esenzioni ed agevolazioni.....	6
Art. 5 - Termini di versamento.....	6
Art. 6 - Termini di prescrizione.....	7
Art. 7 - Importi di modico valore	7
Art. 8 - Arrotondamento.....	7
CAPO III – MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA.....	7
Art. 9 - Modalità di affidamento	7
Art. 10 - Modalità di riscossione.....	8
Art. 11 - Compenso al soggetto incaricato della gestione dell'imposta.....	8
Art. 12 - Adempimenti del soggetto incaricato della gestione dell'imposta.....	8
Art. 13 - Controlli sull'attività del soggetto incaricato della gestione dell'imposta	9
Art. 14 - Controllo sull'imposta	9
Art. 15 - Ripresentazione di richieste di formalità	9
CAPO IV – RIMBORSI - RECUPERI.....	10
Art. 16 – Inizio delle procedure di recupero	10
Art. 17 – Accertamento	10
Art. 18 – Accertamento d'ufficio	10
Art. 19 – Sanzione tributarie ed interessi	11
Art. 20 Ravvedimento – Accertamento con adesione.....	11
Art. 21 - Autotutela della P.A.	12
Art. 22 – Riscossione coattiva.....	12
Art. 23 – Rimborsi al contribuente.....	12
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI	13
Art. 24 - Norme finali.....	13

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi generali

- 1). In attuazione dell'art. 56 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, la Provincia di Vercelli istituisce l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) di veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) avente competenza nel proprio territorio.
- 2). L'imposta provinciale di trascrizione si applica secondo le norme dell'articolo 56 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, e secondo le norme del presente regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52 del medesimo decreto legislativo.

Art. 2 - Presupposti dell'imposta e soggetti passivi

- 1). L'imposta provinciale si applica sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli iscritti al PRA che ha competenza sul territorio provinciale.
- 2). L'imposta provinciale è dovuta, per ciascun veicolo, al momento della richiesta di ciascuna formalità.
- 3). Quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità di natura ipotecaria, ai sensi delle norme di legge vigenti, è dovuta una sola imposta.
- 4). Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - l'acquirente del veicolo ai sensi ai sensi degli art. 93 e 94 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
 - il soggetto nell'interesse del quale viene compiuta l'iscrizione trascrizione o l'annotazione presso il P.R.A.
- 5). **Nel caso di omessa trascrizione al P.R.A. da parte del soggetto acquirente, il venditore rimasto intestatario nel P.R.A. può richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà anche senza presentazione del documento di proprietà. Il recupero dell'imposta, oltre le sanzioni e gli interessi, deve essere eseguito nei confronti dell'acquirente.**

CAPO II – MODALITA' D'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 3 - Misure dell'imposta

- 1). L'imposta provinciale sulla formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli

richieste al pubblico registro automobilistico è applicata sulla base di apposite tariffe determinate con Decreto dal Ministero delle Finanze che stabilisce le misure dell'imposta per tipo e potenza dei veicoli, ai sensi delle norme di legge vigenti. (Attualmente DM 27/11/1998 n.435).

- 2). Le misure delle tariffe, di cui al comma precedente, sono stabilite dal Ministero delle Finanze con proprio decreto; tali tariffe possono annualmente essere variate percentualmente fra il minimo previsto dal Decreto Ministeriale ed il massimo previsto dalla legge. Le variazioni tariffarie vengono effettuate con deliberazione della Giunta provinciale da approvarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione ed ai fini dell'approvazione del bilancio stesso (artt. 54 e 56, D.lgs 446/97, **come modificati dall'art. 1. c. 169 della L. 296/2006**).
- 3). Le variazioni tariffarie annuali, in aumento o diminuzione, si riferiscono alle immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla loro decorrenza. **Qualora esse siano deliberate con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal comma successivo, hanno effetto, in applicazione dell'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007), dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.**
- 4). La Provincia notifica, entro 10 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione delle tariffe, copia autentica della deliberazione delle misure dell'imposta al P.R.A. ed all'Ente incaricato della riscossione per gli adempimenti di competenza (commi 3 e 4, art. 56, D.Lgs. 446/97).
- 5). **Nel caso in cui sia stata omessa la trascrizione di un atto di acquisto, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto in conformità a quanto previsto dall'art. 2688 del Cod. Civ. relativo alla continuità delle trascrizioni. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti del citato articolo del Codice civile si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa. Nel caso in cui il secondo soggetto acquirente abbia i requisiti per beneficiare dell'esenzione dell'imposta, questi deve comunque versare in nome e per conto del precedente acquirente un'imposta pari al valore ordinario della relativa tariffa.**

Art. 4 - Agevolazioni ed Esenzioni

- 1). Sono esenti dal pagamento dell'IPT le formalità aventi per oggetto **gli atti di natura traslativa o dichiarativa relativi a:**
 - a). **Soggetto Disabile con ridotte od impedito capacità motorie permanenti in possesso di patente speciale e VEICOLO ADATTATO ALLA GUIDA a lui intestato (Art. 8 Legge 27.12.1997 n. 449 e DM 435/1998);**
 - b). **Soggetto Disabile con ridotte od impedito capacità motorie permanenti con VEICOLO ADATTATO AL TRASPORTO a lui NON intestato (Art. 8 Legge 27.12.1997 n. 449 e DM 435/1998);**
 - c). **Soggetto Disabile con ridotte od impedito capacità motorie permanenti con VEICOLO ADATTATO AL TRASPORTO a lui intestato (Art. 8 Legge 27.12.1997 n. 449 e DM 435/1998);**
 - d). **Soggetto Disabile con grave limitazione delle capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni TRASPORTATO senza obbligo di adattamento al veicolo A LUI INTESTATO (Art. 30, comma 7, Legge n. 388/2000);**

- e). **Soggetto Disabile TRASPORTATO con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (Art. 30, comma 7, Legge n. 388/2000);**
- f). Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti *autorizzati al commercio (codice ATECORI 2002/2007 della Camera di Commercio o s.m. e i.)* (Art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 446 del 1997).
- g). Gli atti relativi a motocicli di qualunque tipo (D.M. n. 435 del 1998).
- h). Gli atti ed i procedimenti di competenza del giudice di pace **che non eccedano € 1.033,00** (Art. 46 della Legge 21 novembre 1991, n. 374 - Circolare 49/e del 17/04/2000).
- i). Gli atti inerenti alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine effettuate da aziende e istituti di credito e dalle loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine (Art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 - Circolare 49/e del 17/04/2000).
- j). Le operazioni effettuate dalle associazioni di volontariato, diverse dalle successioni e dalle donazioni (Art. 8 comma 1 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Circolare 49/e del 17/04/2000).
- k). Gli atti aventi ad oggetto donazioni e attribuzione di eredità o di legato a favore delle associazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà (Art. 8 comma 2 della Legge 11 agosto 1991, n. 266).
- l). Gli atti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione tra i coniugi (Art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74 - Circolare 49/e del 17/04/2000).
- m). Gli atti di trasferimento, effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi, fra tali enti, a favore di aziende speciali o di società di capitali (articolo Art. 118 del D.Lgs. n. 267 del 2000).
- n). Gli atti a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 460/1997, L'esenzione si applica a condizioni che la ONLUS dichiara di utilizzare direttamente i veicoli per lo svolgimento della propria attività statutaria.
- o). Gli atti a favore delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (IPAB) ai sensi art. 4 comma 5 del Dlgs. 207/01. L'esenzione si applica a condizione che l'Istituzione dichiara di utilizzare direttamente i veicoli per lo svolgimento della propria attività statutaria.
- p). Si applica inoltre qualsiasi altra esenzione prevista dalla Legge.

2). Sull'entità del pagamento dell'IPT si applica una agevolazione con riduzione ad un quarto (1/4) per le casistiche aventi per oggetto:

- a). autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale e i rimorchi destinati a servire detti veicoli, semprechè siano adatti al trasporto di cose (l'art. 56 comma 6 del D.Lgs 446/97).
- b). rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili (l'art. 56 comma 6 del D.Lgs 446/97).

3). *Le esenzioni, di cui al c. 1, lett. a), b), c), d), e), non spettano qualora il veicolo venga cointestato a soggetto non disabile.*

4). Sull'entità del pagamento dell'IPT si applicano le seguenti agevolazioni :

- a). *Ai sensi dell'art. 3 c. 13 bis del D.L. 185/2008, convertito in L. 2/2009, per le*

ipoteche legali e convenzionali iscritte dopo il 29.01.2009, l'imposta è fissata in € 50,00, per l'iscrizione, e nulla è dovuto nel caso di cancellazione. Mentre, per le ipoteche iscritte prima del 29.01.2009 e per le ipoteche giudiziali è dovuto il pagamento nella misura di cui al D.M. 435/1998.

- b). Sono soggetti alla tariffa fissa, prevista dal punto 2 del DM 435/98, tutti gli atti relativi a operazioni rientranti nel campo di applicazione IVA, indipendentemente dalla base imponibile, applicato in Italia e dal regime impositivo applicato (imponibile, non imponibile, esente) (previa presentazione di copia della fattura o modello F24 per i veicoli provenienti dall'estero acquistati da privati).
 - c). L'imposta si paga nella misura prevista dall'art. 63 comma 4 della Legge 342 del 21/11/2000 per le formalità aventi ad oggetto veicoli costruiti da almeno trent'anni o vent'anni se riconosciuti di particolare interesse storico e collezionistico così come previsto dai commi 1-2-3 dell'art. 63 della Legge 342/2000.
 - d). Si applica inoltre qualsiasi altra agevolazione prevista dalla Legge.
 - e). **L'imposta si applica nella misura del 50% alle formalità aventi ad oggetto auto ad alimentazione elettrica.**
- 5).** La documentazione attestante il diritto all'esenzione o agevolazione dell'imposta deve essere presentata al PRA o, nel caso di gestione dell'imposta nelle forme di cui alle lett. a, b, comma 1, dell'art. 9 del presente regolamento, anche al soggetto incaricato della gestione della stessa.
- 6).** Nel caso di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000), si deve utilizzare il modello predisposto dal soggetto incaricato della gestione dell'imposta.
- 7).** **Resta inteso che al contribuente può essere concessa una sola tipologia di agevolazione: la richiesta da parte dell'acquirente di una tipologia esclude di fatto le altre.**

Art. 4 bis – Controlli sulle esenzioni ed agevolazioni

- 1).** Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, circa il riconoscimento delle esenzioni e delle agevolazioni previste nell'articolo precedente.
- 2).** Le dichiarazioni sostitutive di certificazione, di cui al comma 1, devono contenere l'attestazione di tutti i dati previsti dagli appositi modelli.

Art. 5 - Termini di versamento

- 1).** Per le formalità di prima iscrizione di veicoli nel P.R.A., nonché di iscrizione di contestuali diritti reali di garanzia, il versamento dell'I.P.T. deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.
- 2).** Per le formalità di trascrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel P.R.A, il versamento dell'I.P.T. deve essere effettuato entro lo stesso termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.

- 3). Per le formalità relative ad atti societari e giudiziari, il termine di cui al comma precedente decorre dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro imprese e comunque entro 60 giorni dall'effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti (art. 56, comma otto, del D.Lgs 446/97).

Art. 6 - Termini di prescrizione

- 1). La vigente normativa prevede attualmente che l'imposta suppletiva e i rimborsi debbano essere richiesti nel termine di **cinque** anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita, ai sensi **dell'art. 1 commi 161 e 164 della L. 296/2006 (Finanziaria per il 2007)**.

Art. 7 - Importi di modico valore

- 1). Sono considerati crediti e debiti tributari di modesto ammontare, ai sensi dell'art. 25 della Legge 27/12/2002 n. 289 tutti quelli fino all'importo di euro 17,00 relativi alla:
- RISCOSSIONE;
 - ACCERTAMENTO e ISCRIZIONE A RUOLO, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito (comprensivo di sanzioni ed interessi) e per ogni periodo di imposta.
 - RIMBORSI.

Art. 8 - Arrotondamento

- 1). Le somme versate a titolo di imposta sono arrotondare all'euro:
- per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 50 centesimi;
 - per eccesso se la frazione è superiore a 50 centesimi.
- 2). L'imposta arrotondata non può essere superiore al limite previsto dal comma 2 dell'art. 56 D.Lgs. 446/97.

CAPO III – MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA

Art. 9 - Modalità di affidamento

- 1). La gestione dell'IPT (liquidazione, riscossione, contabilizzazione, i relativi controlli nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento dell'imposta) può essere effettuata con le seguenti modalità, previste dall'art. 56 comma quarto del D.Lgs. 446/97:
- a). direttamente, dalla Provincia;
 - b). mediante affidamento a soggetti terzi nelle forme di cui all'art. 52 comma quinto del D.Lgs. 446/97;
 - c). mediante affidamento, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso gestore del pubblico registro automobilistico (ACI), secondo quanto previsto dalla legge. In quest'ultimo caso, essendo l'ACI un soggetto di diritto pubblico, l'affidamento sarà

effettuato mediante convenzione, come da art. 42 lettera e) del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Art. 10 - Modalità di riscossione

- 1). L'attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'imposta da parte del versante deve:
 - a). almeno riportare le seguenti diciture:
 - causale delle somme dovute a titolo d'imposta;
 - dati previsti per ciascuna formalità.
 - b). essere presentata al PRA e al soggetto incaricato della gestione dell'imposta (solo nel caso di gestione dell'imposta nelle forme di cui alle lett. a, b, comma 1, dell'art. 6), per poter richiedere le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli insieme agli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.
 - c). Essere conforme ad un modello predisposto dal soggetto incaricato della gestione dell'imposta, preventivamente concordato con la Provincia.

Art. 11 - Compenso al soggetto incaricato della gestione dell'imposta

- 1). Al soggetto incaricato della gestione dell'imposta, nelle quali sono ricomprese le attività di:
 - Liquidazione;
 - Riscossione;
 - Contabilizzazione;
 - Versamento;
 - Controllo;
 - Applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento;
 - Nonché tutte le operazioni connesse previste dall'art. 56 del D.lgs 446/97;

compete un compenso convenuto tra le parti, approvato con separato atto, ai sensi comma quarto del medesimo art. 56.

Art. 12 - Adempimenti del soggetto incaricato della gestione dell'imposta

- 1) LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta provvede al riversamento alla tesoreria della Provincia, al netto del compenso e di eventuali rimborsi autorizzati, dell'ammontare dell'IPT giornalmente riscossa, per adempimento spontaneo del contribuente o a seguito d'emissione d'avviso d'accertamento, entro i giorni valuta previsti nell'apposito contratto o convenzione di servizio.
- 2) CONTROLLI E REGISTRAZIONI. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta, provvede a registrare gli introiti effettuati giornalmente per conto della Provincia, verificando che i versamenti corrispondano alle tariffe stabilite dalla Provincia e dalla stessa notificate annualmente nel rispetto della normativa vigente.

3) RENDICONTAZIONE DEI VERSAMENTI.

- Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta entro il giorno 10 di ogni mese deve presentare alla Provincia il riepilogo dei versamenti relativi al mese precedente, distinto per giorno d'incasso. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta, entro il mese di febbraio di ogni anno, presenta il rendiconto dei versamenti relativi all'anno precedente, contenente gli stessi dati sopra indicati suddivisi per mese nonché le eventuali rettifiche intercorse, sottoscritto dal rappresentante legale.

4) RENDICONTAZIONE SUI RIMBORSI E RECUPERI. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta che effettua direttamente rimborsi e recuperi, come da successivo Capo IV, deve presentare alla Provincia stessa appositi riepiloghi mensili ed annuale.

5) La trasmissione dei dati di cui ai commi precedenti, fra il soggetto incaricato della gestione dell'imposta e la Provincia, avverrà in via telematica.

Art. 13 - Controlli sull'attività del soggetto incaricato della gestione dell'imposta

1). La Provincia effettuerà i seguenti controlli sull'attività del soggetto incaricato della gestione dell'imposta:

- a). corretto riversamento dell'imposta nei tempi previsti dal contratto o dalla convenzione;
- b). verifica della idonea documentazione presentata per il corretto assolvimento dell'imposta;
- c). verifiche di cassa e delle riscossioni presso i gestori delle attività di riscossione entro 5 anni dalla data di riscossione dell'imposta.

2). In attuazione del comma uno, i controlli potranno essere effettuati anche presso la sede del soggetto incaricato della gestione dell'imposta.

Art. 14 - Controllo sull'imposta

1). La Provincia, in un ottica di gestione attiva della lotta all'elusione ed evasione fiscale, effettuerà direttamente o in outsourcing propri controlli sulla corretta applicazione dell'imposta, utilizzando tutti gli strumenti disponibili quali anche l'incrocio con banche dati esterne provenienti da altri Enti Pubblici. Si demanda l'applicazione del tutto ad appositi atti.

Art. 15 - Ripresentazione di richieste di formalità

1). Nel caso di ripresentazione di richieste di formalità precedentemente rifiutate dal P.R.A., non si fa luogo ad ulteriori riscossioni di sanzioni ed interessi, qualora in prima presentazione sia stata versata una somma IPT corrispondente all'importo fisso della tariffa vigente.

CAPO IV – RIMBORSI - RECUPERI

Art. 16 – Inizio delle procedure di recupero

- 1). Le attività di recupero dell'imposta nonché di eventuali sanzioni ed interessi ad essa collegati, in base alla normativa vigente (D.Lgs. n. 471/97, D.Lgs. n. 472/97, D.Lgs. n. 473/97 e "Statuto del contribuente" – Legge n. 212/00), possono iniziare con una semplice istanza di intimazione al pagamento.
- 2). Il termine per provvedere al versamento del dovuto (imposta, sanzioni, interessi) non può essere superiore a 60 giorni dalla data di spedizione dell'istanza.

Art. 17 – Accertamento

- 1). Esperita infruttuosamente l'attività di recupero di cui all'articolo precedente, si passa alla predisposizione degli avvisi d'accertamento.
- 2). L'attività connessa al recupero delle differenze d'imposta, nonché di eventuali sanzioni ed interessi ad essa collegati, è svolta in base alla normativa vigente:
 - a). D.Lgs. 471/97, D.Lgs. 472/97, D.Lgs. 473/97;
 - b). "Statuto del contribuente" – Legge 212/2000;
 - c). Regolamento in materia di entrate provinciali, autotutela, accertamento con adesione, ravvedimento e interessi" - Capo IV, "Disposizioni in materia di accertamento con adesione".
- 3). Gli avvisi di accertamento devono:
 - a). Essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
 - b). se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, contenere l'allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
- 4). Gli avvisi devono contenere, altresì l'indicazione:
 - a). dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b). del responsabile del procedimento;
 - c). dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - d). delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e). del termine entro cui effettuare il relativo pagamento (sessanta giorni).
- 5). Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato per la gestione del tributo.

Art. 18 – Accertamento d'ufficio

- 1). La Provincia direttamente o in outsourcing, nel corso di controlli su parziali, ritardati od omessi versamenti, correlati alla mancata trascrizione al PRA, come da art. 94 del D.Lgs 285/92, segnala al PRA la mancata registrazione dell'atto e procede, ove previsto,

all'accertamento d'ufficio.

- 2). Nel caso di cui al comma precedente, viene riconosciuto al gestore del PRA, per l'attività svolta, un compenso pari a quello riconosciuto al soggetto incaricato della gestione dell'imposta di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Art. 19 – Sanzione tributarie ed interessi

- 1). La sanzione e gli interessi sono irrogati contestualmente all'avviso di accertamento. La contestazione della sanzione sarà effettuata con separato atto.
- 2). SANZIONE. Alle violazioni delle norme in materia di imposta provinciale di trascrizione si applicano:
- La disciplina generale del D.Lgs. 18/12/97 n. 472 sulle sanzioni amministrative (in attuazione dell'art. 16 del D.Lgs. 18/12/97 n. 473 che disciplina le norme applicabili per le sanzioni in materia di tributi locali).
 - La sanzione pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18/12/97 n. 471, per l'omesso o ritardato pagamento totale o parziale dell'imposta.
- 3). CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE: Nel caso di reiterati comportamenti elusivi, la sanzione viene aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione dell'imposta. Per altre violazioni si intendono quelle delle stesse disposizioni dell' IPT o quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.
- 4). INTERESSI. In caso di mancato pagamento dell'imposta, oltre la scadenza di legge, si applicano gli interessi legali ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile.
- 5). Gli interessi sono calcolati:
- con maturazione giorno per giorno;
 - con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

***Art. 20 Ravvedimento – Accertamento con adesione**

- 1). RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE. Per l'omesso pagamento totale o parziale dell'imposta e solo se non siano ancora iniziate da parte degli uffici preposti attività di:
- Accessi;
 - Ispezioni;
 - Verifiche;
 - Altre attività amministrative di accertamento;
- il contribuente può ricorrere al ravvedimento, come previsto dall' art. 13 D.Lgs. 472/97.

In tale caso occorrerà pagare una sanzione ridotta nella misura di:

- **1/12 del 30%, pari a 2,5%**, se il pagamento è eseguito nei termini di 30 giorni dalla scadenza;
- **1/10 del 30%, pari al 3%**, se il pagamento è eseguito entro l'anno dalla scadenza.

Le sanzioni ridotte dei punti precedenti sono valide solo se contestualmente vengono eseguiti seguenti pagamenti:

- sanzione ridotta;
- interessi moratori nelle misure di legge;
- imposta non versata.

2). ACCERTAMENTO CON ADESIONE. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, istanza di accertamento con adesione.

3). Nel caso in cui il contribuente, di cui al comma precedente, rinunci ad effettuare istanza e provveda ad effettuare il pagamento, entro il termine di proposizione del ricorso, le sanzioni verranno ridotte ad un quarto.

Art. 21 - Autotutela della P.A.

1). Nel caso di atti illegittimi o infondati, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, la Provincia si avvarrà del potere di annullamento d'ufficio o di revoca degli atti denominato "autotutela", ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento in materia di entrate provinciali, autotutela, accertamento con adesione, ravvedimento e interessi".

Art. 22 – Riscossione coattiva

1). Decorsi infruttuosamente i termini dell'accertamento nel caso del protrarsi dell'inadempimento del debitore, la Provincia procederà alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo o ricorso all'ingiunzione di pagamento, come da art. 7 del "Regolamento in materia di entrate provinciali, autotutela, accertamento con adesione, ravvedimento e interessi".

Art. 23 – Rimborsi al contribuente

1). Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto, ai sensi delle norme di legge vigenti, dal contribuente alla Provincia.

2). I rimborsi possono riguardare:

- Richieste di formalità già presentate e rifiutate dal PRA, che non vengono più ripresentate. Alla richiesta deve essere allegata la nota di trascrizione originaria debitamente annullata dall'ufficio del PRA.
- Versamenti in eccesso o non dovuti.

3). La Provincia provvede ad effettuare i rimborsi direttamente o ad autorizzare il soggetto incaricato della gestione dell'imposta al rimborso delle somme chieste. In questo secondo caso il soggetto succitato porta in detrazione dai versamenti degli importi periodici le somme rimborsate e conserva ai propri atti le quietanze relative alle somme stesse.

4). Il rimborso, una volta che la Provincia, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, abbia accertato la consistenza del diritto alla restituzione, verrà effettuato entro novanta

giorni. Nel caso in cui i rimborsi siano effettuati tramite soggetto incaricato della gestione dell'imposta valgono le stesse tempistiche.

- 5). A decorrere dalla data di eseguito versamento sono dovuti al contribuente gli interessi nella stessa misura di cui ai commi 4, e 5, dell'art.19 del presente regolamento.
- 6). I termini di prescrizione del diritto al rimborso sono quelli previsti all'articolo 6 del presente regolamento.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Norme finali

- 1). Le disposizioni del presente regolamento si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2007. Sono fatte salve le disposizioni di cui al precedente Regolamento provinciale che non siano in contrasto con il presente Regolamento.
- 2). Per quanto non disposto nel presente regolamento sono applicabili le norme di legge, i decreti del Ministero delle Finanze e le relative circolari applicative che disciplinano l'abrogata imposta erariale di trascrizione e la relativa addizionale provinciale, in quanto compatibili con le norme dell'art. 56 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446 e con le norme del presente regolamento. Si applicano inoltre le norme del "Regolamento in materia di entrate provinciali, autotutela, accertamento con adesione, ravvedimento e interessi".
- 3). Tutti i richiami a norme di leggi vigenti contenuti nel presente regolamento sono da intendersi estesi alle successive modificazioni ed integrazioni.

*conformemente alle modifiche in materia di ravvedimento, previste dal D.Lgs. 472/97, introdotte dal D.L. 185/2008 da convertire in legge